

**Legge regionale 12 aprile 1994, n. 20 (BUR n. 32/1994)  
(Novellazione)**

**INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1985, N. 20 CONCERNENTE: "INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE" COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1986, N. 19**

### **Articolo 1**

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

*"I soggetti di cui all'articolo 2 che, per oggettiva impossibilità, non sono in grado di presentare, nel termine di cui al secondo comma, la richiesta di erogazione del contributo e del certificato di cui al primo comma, possono presentare, entro il termine predetto motivata richiesta di deroga al termine stesso, per non oltre 24 mesi, al dirigente del dipartimento per i lavori pubblici, il quale, riscontrata la sussistenza dell'impossibilità oggettiva, con proprio decreto concede la richiesta deroga, comunicando il provvedimento al dipartimento per le finanze, tributi e contabilità." .*

## **SOMMARIO**

Articolo 1 ..... Errore: sorgente del riferimento non trovata